



*Tribunale Amministrativo Regionale
per la Valle d'Aosta
Via Cesare Battisti 1
11100 Aosta*

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI N. 5 VISITE MEDICHE A FAVORE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA – CIG. Z9E2A1E9BF

Articolo 1
Ambito applicativo

1. Il Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta nelle procedure negoziate.
2. La ditta appaltatrice dovrà sottoscrivere per accettazione e restituire al Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta di seguito indicato come "Amministrazione" o "committenza" il presente Foglio Patti e Condizioni.

Articolo 2
Normativa di riferimento

1. Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:
 - le disposizioni contenute nel regolamento in vigore per la disciplina dei contratti;
 - gli articoli contenuti nel d.lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
 - la disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827, per le parti vigenti;
 - le disposizioni contenute nel codice civile.

Articolo 3
Oggetto

1. La procedura ha per oggetto la esecuzione delle visite mediche ai dipendenti e magistrati del Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta, via Cesare Battisti 1, Aosta.

Articolo 4
Adempimenti contrattuali

1. Le visite dovranno essere svolte presso la sede del Tribunale Amministrativo per la Valle d'Aosta in Via Cesare Battisti n. 1 previo accordo sulla data di espletamento del servizio .
2. Il professionista individuato da questa amministrazione, su indicazione della società, è il dott. Camillo Farinasso;

Adempimenti del professionista

1. L'assunzione dell'incarico di cui al presente implica da parte del professionista la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono al servizio stesso.
2. Le prestazioni richieste ai fini del corretto svolgimento del servizio sono quelle dettate dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e riguardano la fornitura di informazioni in merito a:
 - a) La natura dei rischi;
 - b) L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) I dati riguardanti le malattie professionali e quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
 - e) I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Il servizio, articolato in tutti i contenuti di cui sopra inoltre prevede:
 - la collaborazione con il Datore di lavoro, e, ove sia richiesto, con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione incaricato dal datore di lavoro medesimo, in materia di sicurezza sul luogo di lavoro durante lo svolgimento dei propri compiti, nella consulenza ed assistenza allo stesso (assicurando tempestivamente la propria presenza anche in caso di visite ispettive e/o di controllo effettuate da parte delle autorità) e nell'organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di comunicazione, così come prevede il D.Lgs. n. 81/2008;
 - La programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'Art. 41 del D.Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
 - L'istituzione, l'aggiornamento e la custodia (presso il luogo concordato con il Datore di Lavoro), sotto la Sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
 - La consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, e con salvaguardia del segreto professionale.
 - La consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni necessarie relative alla sua conservazione.
 - Le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
 - A richiesta, le informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
 - L'informazione ad ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'Art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria.

4. La sorveglianza sanitaria ai sensi dell'Art. 41, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, è da effettuare nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta correlata ai rischi lavorativi. Tale sorveglianza comprende le visite indicate al comma 2 del succitato articolo ed è altresì finalizzata, per le visite mediche preventive, periodiche, preventive in fase pre-assuntiva, precedenti alla ripresa del lavoro (nel caso di assenze per motivi di salute superiori a 60 giorni continuativi) e per quelle svolte in occasione del cambio di mansione del lavoratore, alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. In particolare dovrà:
- Allegare gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio.
 - Esprimere, sulla base delle risultanze delle visite mediche, uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 - a) idoneità;
 - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c) inidoneità temporanea, precisando i limiti temporali di validità;
 - d) inidoneità permanente.
 - Informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore dei giudizi sopra elencati.
5. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1 lettera c del D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008, il Medico Competente e il Datore di Lavoro concordano nell'individuare la sede aziendale come il luogo dove custodire le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.
6. In relazione all'esigenza di tutela della riservatezza dei dati, anche ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm., il professionista si impegna espressamente a:
- trattare dati, informazioni, e conoscenze del TAR di cui venga in possesso in ragione delle prestazioni commissionate, adottando le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegando modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno;
 - considerare tutti i dati, i documenti, i materiali e comunque tutte le informazioni - in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto ricevuti come strettamente riservati e di esclusiva proprietà del T.A.R. e quindi ad adottare tutte le misure necessarie per non arrecare danno al Committente e per non pregiudicare la confidenzialità, segretezza e riservatezza dei predetti dati, documenti, materiali e informazioni;
 - acquisire i dati, documenti, materiali e informazioni al solo scopo di eseguire l'incarico ricevuto per i tempi strettamente necessari all' esecuzione del servizio;
 - comunicare e o consegnare i dati, i documenti, i materiali e le informazioni ricevute dal T.A.R. esclusivamente al personale aziendale, dipendenti, ai quali la conoscenza è necessaria per la realizzazione del servizio in argomento; resta inteso che ciascuna persona che verrà a conoscenza di tali dati, documenti, materiali e informazioni per le esigenze di cui sopra sarà soggetta agli stessi obblighi e condizioni qui contenute;
 - non rivelare, pubblicare o comunque diffondere o divulgare a terzi i predetti dati, documenti e informazioni;

- non copiare e/o riprodurre in qualsiasi modo o forma, in tutto o in parte, i predetti dati, documenti, materiali e informazioni.
 - In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
7. Il professionista sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
 8. La violazione di quanto previsto al presente documento in tema di riservatezza dei dati, in disparte il danno civile, concretizza violazione del codice penale con riserva, ad opera del T.A.R., di conseguente azione a tutela.
 9. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il TAR avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committenza.
 10. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi / ripetute violazioni dei suddetti obblighi oppure in caso di inadempienza degli obblighi posti a carico dell'aggiudicatario per effetto dell'accettazione del presente foglio patti e condizioni, il T.A.R. Valle d'Aosta si riserva comunque la facoltà insindacabile di dichiarare risolto il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di gg.10, a mezzo e mail. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 11. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente foglio patti e condizioni, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice dei contratti pubblici, del suo regolamento di attuazione e del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.
 12. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, con preavviso di gg.10 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
 - cessione del contratto e/o subappalto a terzi del contratto di affidamento del servizio, senza autorizzazione della committenza;
 - responsabilità per violazione di obblighi di diritti di privativa, obblighi di riservatezza;
 - sospensione o interruzione del servizio da parte del professionista per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - perdita dei requisiti a contrattare con la P.A. previsti dalla normativa vigente ivi compresa la legislazione antimafia;
 - in caso di frode, di grave negligenza nei confronti dell'Amministrazione o di terzi, tali da menomare il rapporto di fiducia che sta alla base del contratto;
 - in caso di grave e/o ripetuta/e violazione/i agli obblighi contrattuali derivanti dall'osservanza del presente foglio patti e condizioni;
 13. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 sul trattamento dati personali si informa che i dati personali forniti verranno trattati dal T.A.R. Valle d'Aosta per le finalità di gestione dell'appalto. I dati in possesso dell'Amministrazione precedente possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo

svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. I dati verranno trattati con logiche pienamente rispondenti alla finalità da perseguire, anche mediante verifiche dei dati forniti con altri in possesso dell'Amministrazione precedente e/o anche forniti da altri soggetti pubblici. Si informa, inoltre, che ogni interessato può accedere ai propri dati personali presso Il T.A.R. Valle d'Aosta, responsabile del trattamento dati personali, per verificarne l'utilizzo. Il T.A.R. Valle d'Aosta, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

14. In relazione alla previsione di cui all'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al vigente piano per la trasparenza e l'integrità della Giustizia amministrativa, il professionista si impegna:
- ad osservare le regole comportamentali definite dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62;
 - a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione dei contratti da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al servizio in oggetto;
 - a prendere atto e accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
 - risoluzione o perdita del contratto;
 - esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Amministrazione per 5 anni;
 - a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o a distorcerne la relativa corretta esecuzione;
 - di conoscere ed accettare che il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato;
 - di non intrattenere rapporti di lavoro o professionali con dipendenti dell'Amministrazione cessati dal servizio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di lavoro;
 - di conoscere e accettare che ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra questa Amministrazione e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.
15. Tutte le controversie derivanti dal contratto, ove non siano risolte tramite accordo fra le parti saranno deferite alla giurisdizione ordinaria del Tribunale di Aosta.

Articolo 5 Verifica dell'esecuzione

1. Ad avvenuta esecuzione della visita, potrà essere emessa la fattura relativa al n. di visite effettuate.
2. Tutte le spese derivanti sono a totale carico della ditta fornitrice.

Articolo 6 Pagamenti

1. La fatturazione potrà essere emessa solo a seguito riscontro di regolarità della fornitura mediante assenso dell'amministrazione che sarà espresso entro cinque giorni lavorativi dalla consegna di cui all'articolo 4.
2. In seguito all'assenso della committenza di cui al precedente punto 1, la ditta emetterà regolare fattura che dovrà essere intestata al Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta – via Cesare Battisti 1 – 11100 Aosta, C.F. 80004970077, il codice CIG Z1024427D6 e sarà inviata in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
3. A tal riguardo si comunica che il Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) di Fatturazione Elettronica per il TAR Valle d'Aosta è il seguente: BCDF9N.
4. La committenza, in quanto amministrazione a rilievo costituzionale è tenuta al rispetto del Regolamento di contabilità della Giustizia Amministrativa emanato il 6 febbraio 2012, che, all'articolo 39, assegna una tempistica di trenta giorni per il controllo degli atti di spesa adottati da questo ufficio. Il rispetto di tale previsione, pur considerando la solerzia abituale dell'Amministrazione nella liquidazione delle spese, abbisogna tecnicamente di maggiore tempo per l'effettuazione dei pagamenti in argomento e, pertanto, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del D.lgs. n. 231/2002 si definisce la tempistica per l'assolvimento dell'obbligo in questione entro **60 giorni (sessanta)** dalla data di acquisizione della fattura al sistema informatico, trattandosi di fatture da emettere in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sempre che queste siano regolari.
5. L'accettazione della clausola dei termini di pagamento di cui al numero precedente è provata dal fornitore restituendo firmato in segno di approvazione il presente foglio patti e condizioni, rimanendo ferma ogni sua autonoma valutazione sia in merito alla convenienza economica alla partecipazione della procedura in esame sia alla quantificazione economica del prezzo da offrire che tenga conto di tale citata clausola dei termini di pagamento.
6. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione della fattura, nell'erogazione della fornitura, nel possesso dei requisiti a contrattare con la P.A. interromperà il decorso del termine per i pagamenti, che riprenderà *ex novo* al conseguimento delle condizioni di regolarità per l'assenso al pagamento.
7. I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, non essendo riconosciuta alcuna revisione prezzi.
8. Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 19.4.2016 n. 50, l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa previa acquisizione e verifica regolarità delle posizioni contributive e previdenziali in essere, dedotte dal relativo DURC (documento unico regolarità contributiva).
9. In caso di DURC negativo, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 30 commi 5 e 6 del citato D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 7 Ulteriori clausole

1. L'assunzione dell'appalto per il servizio di cui al presente implica da parte della ditta aggiudicataria la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono alla stessa.
2. Non è ammesso il subappalto.
3. Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti analoghi di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
5. La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire tutti i servizi di cui al presente foglio patti e condizioni a proprio rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla mano d'opera, alla fornitura del materiale e delle necessarie attrezzature nonché tutto quanto è necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.
6. La ditta fornitrice s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sicurezza sul lavoro (D Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed int.) e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

7. Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi al servizio in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nelle località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
8. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In ogni caso la Ditta aggiudicataria è responsabile in pieno delle irregolarità che fossero commesse in proposito, sollevando l'Amministrazione da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie derivanti da inadempienze.
9. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. A tal fine il contraente comunica all'Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La citata comunicazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti correnti bancari e postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso l'obbligo di comunicazione decorre dalla data di prima utilizzazione dei conti correnti. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della gara (CIG). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa risarcitoria o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori (art. 3, comma 8, II° periodo della Legge 136/2010).

Articolo 8 Inadempienze e risoluzione

1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente foglio patti e condizioni, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice dei contratti pubblici, del suo regolamento di attuazione e del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.
2. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con preavviso di gg. 10, a mezzo comunicazione telematica, nei seguenti casi:
 - a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
 - b) cessione del contratto e/o subappalto a terzi del contratto di affidamento della fornitura;
 - c) responsabilità per violazione di obblighi di diritti di privativa, obblighi di riservatezza;
 - d) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Impresa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - e) perdita dei requisiti a contrattare con la P.A. previsti dalla normativa vigente ivi compresa la legislazione antimafia;
 - f) in caso di frode, di grave negligenza nei confronti dell'Amministrazione o di terzi, tali da menomare il rapporto di fiducia che sta alla base del contratto;
 - g) in caso di grave e/o ripetuta/e violazione/i agli obblighi contrattuali derivanti dall'osservanza del presente foglio patti e condizioni;
 - h) ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, come meglio precisato più avanti.
3. In ogni caso, il T.A.R. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti a contrattare con la P.A. richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 9
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 sul trattamento dati personali si informa che i dati personali forniti verranno trattati dal T.A.R. Valle d'Aosta per le finalità di gestione dell'appalto. I dati in possesso dell'Amministrazione precedente possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
2. I dati verranno trattati con logiche pienamente rispondenti alla finalità da perseguire, anche mediante verifiche dei dati forniti con altri in possesso dell'Amministrazione precedente e/o anche forniti da altri soggetti pubblici.
3. Si informa, inoltre, che ogni interessato può accedere ai propri dati personali presso il T.A.R. Valle d'Aosta, responsabile del trattamento dati personali, per verificarne l'utilizzo.
4. Il T.A.R. Valle d'Aosta, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Pinerolo li, 15/11/2019

Visto si approva:

L'impresa **GI ONE S.p.A.**
 Il Presidente del CdA
 Barbara Bonino
 Firmato Digitalmente